



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Ufficio circondariale marittimo di
Porto Santo Stefano**

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa
Unità Organizzativa TECNICA

Indirizzo telegrafico: Circomare Porto Santo Stefano
Via Civinini, n.2 –
Tel.0564.812529 – fax 0564.813325
e-mail: ucportosantostefano@mit.gov.it
e-mail certificata: dm.livorno@pec.mit.gov.it

58019 PORTO S. STEFANO (GR)

P.d.c. 1° M.Ilo Lgt. Np. Carlo GIORDANO

e-mail: carlo.giordano@mit.gov.it

AL (VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE)

Argomento: Trasmissione Ordinanza n. 90/2016 in data 07.07.2016 – Nuova
regolamentazione area bonifica M/N Costa Concordia – fase WP9.-

Si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n. 90/2016
emanata in data 07.07.2016 da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tullio ARCANGELI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 art. 21



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO

ELENCO DISTRIBUZIONE ORDINANZA N° 90/2016 DEL 07.07.2016

PROCURA DELLA REPUBBLICA
58100 GROSSETO
PREFETTURA
58100 GROSSETO
QUESTURA
58100 GROSSETO
CENTRO OPERATIVO AEREO UNIFICATO
00100 ROMA (FAX 06/68202472 – 06/68897754)
CAPITANERIA DI PORTO
57100 LIVORNO
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
58015 ORBETELLO
COMANDO STAZIONE CARABINIERI
58019 PORTO SANTO STEFANO
COMANDO SEZIONE OPERATIVA NAVALE GUARDIA DI FINANZA
58019 PORTO SANTO STEFANO
COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA
58015 ORBETELLO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
58100 GROSSETO
COMUNE
58012 ISOLA DEL GIGLIO

UFFICIO LOCAMARE MARITTIMO DI:

58015 ORBETELLO
58012 **ISOLA DEL GIGLIO P.P. OPERATORI LOCALI/ SOC. MICOPERI S.P.A.**
58010 TALAMONE
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
58018 PORTO ERCOLE
58013 DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
MARINA DI GROSSETO

SALA OPERATIVA - SEDE
ALBO - SEDE
SEGRETERIA MEZZI NAVALI - SEDE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Porto Santo Stefano

ORDINANZA N. 90/2016

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

- VISTA** l'ordinanza n.163/2014 in data 11/09/2014 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo di interdizione dello specchio acqueo interessato dagli interventi di rimozione delle strutture utilizzate per la rimozione della M/n "Costa Concordia", attualmente in vigore;
- VISTA** l'Ordinanza n. 71/2015 in data 26 Maggio 2015 inerente l'approvazione dei piani di ormeggio delle unità impegnate nella bonifica dei fondali oggetto del cantiere installato per la rimozione del relitto della m/n Costa Concordia.
- CONSIDERATA** la Delibera del Consiglio dei Ministri emessa in data 08.08.2014, con la quale viene revocato lo stato di "emergenza Costa Concordia" e la successiva chiusura del Nucleo Supporto Soggetto Attuatore di Isola del Giglio, avvenuta in data 21.09.2014;
- VISTE** le esigenze tecnico-operative comunque ancora in essere per l'attuazione della fase "WP9" di bonifica dell'intera area di cantiere;
- VISTA** la richiesta formulata dall'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio con fg. prot. n. 13588 in data 16 Giugno 2016;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'uso dello specchio acqueo sito del cantiere nonché di disciplinare l'esercizio della navigazione, le attività balneari, subacquee e di pesca nelle zone limitrofe alle boe delimitanti i punti di ancoraggio delle unità impegnate nella bonifica dei fondali ai fini della sicurezza della navigazione e per finalità di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- VISTI** i pareri espressi dai dipendenti Uffici Locali Marittimi di Isola del Giglio, Talamone e Porto Ercole rispettivamente con note nn. 8928 del 19.04.2015, 10208 del 04.05.2015 e 10203 del 04.05.2015;
- VISTO** il parere espresso dall'Osservatorio in data 27.06.2016;
- VISTO** il "Regolamento per le attività marittime e portuali nel porto di Giglio Porto e relative adiacenze", approvato con ordinanza n. 03/2004 in data 19/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62, 63 e 81 c.nav. e gli artt. 59 e 524 Reg.nav.mar.;

RENDE NOTO

che la zona di mare antistante il porto dell'isola del giglio tra punta del Lazzaretto ed il tratto di mare posto a Nord-Est dello scoglio dello Scalettino, individuata dai seguenti punti di coordinate geografiche, continua ad essere interessata da operazioni di cantiere per la bonifica dei fondali a seguito della rimozione della M.N. Costa Concordia, secondo la rappresentazione grafica di cui all'allegato stralcio ed esattamente:

DATUM WGS 84		
PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	42° 22.050' N	010° 55.221' E
1	42° 21.450' N	010° 55.000' E
2	42° 21.480' N	010° 55.100' E
B	42°22.067' N	010°55.467' E
C	42°21.817' N	010°55.483' E
D	42°21.698' N	010°55.201' E

Con posizionamento nei punti B e C di boe cilindriche di segnalamento speciale di colore giallo sormontate da luce a miraglio radarabile a forma di doppia "X".

CAPITOLO PRIMO - PIANI D'ORMEGGIO

DISPONE

Limitatamente agli aspetti relativi alla Sicurezza della navigazione, il posizionamento delle unità navali impegnate nelle operazioni di bonifica delle strutture utilizzate per la rimozione della MN Costa Concordia, come da "Piano operativo di Ormeggio" redatti dalla società Micoperi, esecutrice dei suddetti lavori, facenti parte integrante della presente.

Articolo 1

Il Piano operativo di Ormeggio e le relative varianti successive all'emanazione della presente ordinanza dovranno essere preventivamente inviate all'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio per le dovute valutazioni ed il successivo inoltro a questo Ufficio. Dette varianti, previa approvazione, saranno consultabili presso gli albi dell'Autorità marittima di Isola del Giglio nonché sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Articolo 2

Le unità asservite ai lavori di cantiere potranno stazionare nell'area interessata dai lavori limitatamente alle condizioni meteomarine favorevoli giudicate tali dai singoli Comandi di bordo. In caso di condizioni metereologiche avverse le unità potranno, su espressa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio, fruire degli accosti all'interno del porto, previa disponibilità di ormeggio e qualora risultasse impraticabile il "ricovero" nelle aree previste nel suddetto piano.

Articolo 3

L'utilizzo dei punti di fonda ubicati negli specchi acquei antistanti Porto Santo Stefano, Talamone e Porto Ercole, indicati nei piani operativi di ormeggio, nonché gli eventuali accosti nei rispettivi porti sono soggetti ad autorizzazione, previa valutazione, delle competenti autorità Marittime, con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

AREA TALAMONE - Punto di fonda (SR07) Lat.42°33,306'N; Long.011°08,964'E:

- con presenza di navi che effettuano operazioni commerciali di materiale sensibile, diniego di ormeggio alla fonda.

AREA PORTO ERCOLE:

- i mezzi navali ormeggiati non dovranno ostacolare il transito delle unità in entrata/uscita dal porto e dovranno essere posti a distanza di sicurezza dal vicino impianto di pesca, in concessione alla Società "Il Vigneto".

CAPITOLO SECONDO – INTERDIZIONI

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino a termine esigenze nella zona di mare di cui al "Rende Noto" è vietata qualsiasi attività marittima, di superficie e subacquea, nonché il transito, la sosta, l'ormeaggio e l'ancoraggio ad eccezione della unità navali di soccorso e di polizia marittima ivi dislocate e dei mezzi nautici impegnati a vario titolo nelle operazioni di bonifica in essere.

È, altresì, consentito il transito alle sole unità che effettuano servizio di linea, limitatamente alla porzione di specchio acqueo a ridosso del limite sud dell'area interdetta (tratto C-D) da interessarsi con le manovre evolutive, al fine di permetterne l'ingresso/uscita nel/dal porto di Isola del Giglio con osservanza delle prescrizioni esplicitate ai successivi artt. 2 e 3.

Articolo 2

Navi in entrata nel porto

E' fatto obbligo alle unità di linea che effettuano servizi di trasporto passeggeri/merci di ridurre, in fase di avvicinamento al porto a partire da una distanza di 1 (uno) miglio dall'imboccatura, la velocità alla minima di sicurezza compatibile con la capacità di governo.

Al fine di permetterne l'ingresso nel porto, è consentito alle stesse unità l'interessamento della porzione di specchio acqueo a ridosso del limite sud dell'area interdetta (tratto C-D) assumendo rotta necessaria al compimento delle relative manovre evolutive, previo contatto con la locale Autorità Marittima tramite VHF CH 13 per riceverne espressa autorizzazione e, comunque, sempre osservando la massima attenzione.

Articolo 3 Navi in uscita dal porto

E' fatto obbligo alle unità di linea che effettuano servizi di trasporto passeggeri/merci di contattare prima della partenza l'ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio tramite VHF CH 13.

È consentito alle stesse unità l'interessamento della porzione di specchio acqueo a ridosso del limite sud dell'area interdetta (tratto C-D) assumendo rotta necessaria al compimento delle relative manovre evolutive osservando sempre la massima attenzione, previa espressa autorizzazione della locale Autorità Marittima.

Articolo 4

Tutte le unità in transito al di fuori dell'area interdetta dovranno comunque mantenersi a debita distanza di sicurezza dalle unità impegnate nel servizio di vigilanza, procedendo con una velocità di sicurezza tale da non generare un moto ondoso che possa in ogni modo interferire con le operazioni in corso, prestando altresì scrupolosa attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal bordo dei mezzi impegnati nella zona d'interesse.

Articolo 5

È, altresì, vietata qualsiasi attività marittima, di superficie e subacquea, nonché il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio ad eccezione della unità navali di soccorso e di polizia marittima ivi dislocate e dei mezzi nautici impegnati a vario titolo nelle operazioni di bonifica in essere, nei seguenti punti di coordinate, ove sono posizionate Boe luminose, con il raggio di seguito specificato:

DATUM WGS 84			
BOA	LATITUDINE	LONGITUDINE	RAGGIO INTERDIZIONE
LUMINOSA 3	42° 22.510' N	010° 55.380' E	50 Metri
LUMINOSA 4	42° 22.420' N	010° 55.720' E	50 Metri
LUMINOSA 5	42° 22.210' N	010° 56.990' E	50 Metri
LUMINOSA 7	42° 21.760' N	010° 55.030' E	50 Metri
LUMINOSA 8	42° 21.450' N	010° 55.710' E	90 Metri
ANCORA 9	42° 21.680' N	010° 55.310' E	10 Metri

Articolo 6

La presente ordinanza abroga e sostituisce la n. 163/2016 del 11.09.2014 e la n. 71/2015 del 26.05.2015.

Articolo 7

I contravventori alla presente Ordinanza,

- a) se alla condotta di unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del D.Lgs.171/2005;
- b) negli altri casi, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito, ai sensi degli artt. 1174, 1175 e 1231 c.nav. nonché secondo la più precipua normativa vigente relativa alle fattispecie ravvisabili.

Articolo 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano.

Porto Santo Stefano, 07 Luglio 2016

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Tullio ARGANGELI



